



# INDICE

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

- Art. 1 - Istituzione della tariffa
- Art. 2 - Ambito di applicazione della tariffa
- Art. 3 - Piano finanziario

## **TITOLO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

- Art. 4 - Determinazione della tariffa
- Art. 5 - Presupposti della tariffa
- Art. 6 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa
- Art. 7 - Utenze domestiche - Determinazione del numero degli occupanti
- Art. 8 - Determinazione delle superfici
- Art. 9 - Superfici non soggette a tariffa
- Art. 10 - Riduzioni tariffarie
- Art. 11 - Agevolazioni tariffarie
- Art. 12 - Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni
- Art. 13 - Sistema di incentivazione per la raccolta differenziata in stazione ecologica

## **TITOLO III - COMUNICAZIONI E PROCEDURE**

- Art. 14 - Comunicazioni
- Art. 15 - Fatturazioni e pagamenti
- Art. 16 - Conguagli, rettifiche e rimborsi
- Art. 17 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 18 - Controllo del credito insoluto e penalità
- Art. 19 - Contestazioni, reclami e controversie

## **TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

- ALLEGATO A -** Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti
- ALLEGATO B -** Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti
- ALLEGATO C -** Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti
- ALLEGATO D -** Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- ALLEGATO E -** Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Istituzione della tariffa**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio del Comune di San Cesario sul Panaro, è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2010 la tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, in conformità all'art. 8, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con Legge n. 25 del 26.02.2010.
2. La tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, secondo il metodo normalizzato approvato dal D.P.R.27/04/99 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'attività di gestione dei suddetti rifiuti, attività qualificata di "pubblico interesse" dalla normativa vigente, comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, ed è disciplinata da apposito Regolamento comunale nelle more del recepimento del Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale e successive modificazioni.
4. La tariffa è deliberata dal Comune ed è applicata e riscossa dal Gestore del Servizio, nel rispetto della legge e con l'osservanza delle modalità e condizioni stabilite nei Regolamenti comunali
5. La tariffa è determinata per ciascun anno solare entro il termine di approvazione del bilancio preventivo del Comune, in relazione al costo complessivo del servizio di gestione stabilito sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art.8 del DPR 158/1999.
6. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui sopra, continua ad applicarsi la tariffa in vigore.
7. Sulla tariffa è applicato il tributo ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs.30.12.1992 n.504, così come previsto dall'art.49, comma 17, del D. Lgs. 22/1997. Le relative somme sono di competenza della Provincia della Modena e sono da versare con le modalità stabilite direttamente tra Amministrazione provinciale e Gestore del servizio.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione della tariffa**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento alle seguenti attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati svolti in regime di privativa e definiti nel Contratto di servizio:
  - a) raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
  - b) raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);

- c) pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici), raccolta delle foglie e del verde urbano, raccolta rifiuti abbandonati;
  - d) smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente.
2. Per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si fa riferimento a quanto stabilito dal vigente Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani assimilati e pericolosi deliberato dal Comune.
  3. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi.
  4. Il Gestore provvede a tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto della legge, dei Regolamenti e disposizioni comunali in materia e del Contratto di servizio.
  5. Il Gestore, al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari per le finalità istituzionali dell'Ente è tenuto a trasmettere annualmente al Comune la propria banca dati della tariffa, compresa la georeferenziazione dei punti di raccolta stradale, delle caratteristiche della frazione raccolta e della superficie occupata, dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
  6. Le informazioni, di cui al precedente punto 5, secondo le modalità e i formati stabiliti dal Comune devono essere trasmesse entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello di gestione; mentre, per l'anno 2010 dovranno essere trasmesse entro il 31 dicembre 2011.
  7. Il servizio è attivato, secondo le modalità prescritte, con caratteristiche di universalità e inderogabilità. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova automatica applicazione la tariffa.

### **Art. 3 – Piano Finanziario**

1. Il costo del servizio di gestione è integralmente coperto dal gettito della tariffa ed è stabilito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio, di cui all'art.8 del D.P.R. n. 158 /1999, definiti dal Comune in accordo con il Gestore.
2. Entro il 15 ottobre di ciascun anno il Gestore predispone e trasmette il piano finanziario all'Amministrazione Comunale, che lo approva entro la data di deliberazione del Bilancio di Previsione.

## **TITOLO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

### **Art. 4 – Determinazione della tariffa**

1. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e di una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; è commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare.
3. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte. Sino a che non siano operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, la tariffa è determinata in base alle classi ed ai coefficienti introdotti dal DPR. n. 158/1999, tenendo conto delle specificità locali, monitoraggi o studi di settore.
4. Il criterio di classificazione delle utenze non domestiche, si basa sulla attività economica prevalentemente svolta nei locali e nelle aree scoperte, tenuto conto della certificazione della CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
5. Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello stesso locale o area scoperta, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti urbani o assimilati conferiti al servizio pubblico.
6. Nel caso di più attività economiche svolte in locali fisicamente distinti l'uno dall'altro, ad ogni locale si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta.
7. Qualora una parte della superficie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, a tale superficie si applica la tariffa prevista per l'attività; se la superficie non è distinguibile si applica la tariffa delle utenze domestiche.
8. I parametri di riferimento per l'applicazione tariffaria alle utenze domestiche e non domestiche, quali le classi ed i relativi coefficienti, sono riportati negli allegati A e B al presente Regolamento.
9. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco allegato, viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

### **Art. 5 – Presupposti della tariffa**

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la detenzione anche solo materiale di locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Gli occupanti o detentori sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico istituito per la

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, provvedendo al conferimento degli stessi nei contenitori più vicini o negli appositi centri di raccolta.

2. I locali e le aree si presumono condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa, anche ai fini degli accertamenti dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti (iscrizioni, licenze, ecc.) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc.) comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, finchè queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.
3. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **Art. 6 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa**

- 1 La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca, a qualsiasi titolo, (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, ecc.) i locali o le aree scoperte di cui all'art.5, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.
- 2 E' tenuto al pagamento della tariffa:
  - per le utenze domestiche: l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di occupazione dei locali, ovvero abbia sottoscritto la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - per i locali di uso abitativo, affittati in modo occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento del bene o dal gestore dell'attività di affittacamere. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale;
  - per le utenze non domestiche: il titolare dell'attività o la persona giuridica attraverso il legale rappresentante, ovvero il soggetto che occupa o gestisce o detiene tali superfici;
  - per le organizzazioni prive di personalità giuridica: da chi le presiede o le rappresenta;
  - per i centri commerciali integrati e per le multiproprietà: la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree d'uso comune.

### **Art. 7 - Utenze domestiche - Determinazione del numero degli occupanti.**

- 1 Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in:
  - utenze domestiche residenti,
  - utenze domestiche non residenti.
- 2 Per le utenze domestiche dei residenti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione. A tale fine il Comune rende disponibile al Gestore, su adeguati supporti informatici e con cadenza periodica, almeno annuale, connessa con le esigenze di fatturazione, l'esatta composizione dei nuclei iscritti all'anagrafe. Il Gestore provvede, con la medesima periodicità, ad aggiornare le proprie banche dati e ad apportare le opportune modifiche.
- 3 Per le utenze domestiche dei non residenti, il numero degli occupanti, salvo documentata prova contraria, è definito nell'allegato C al presente Regolamento.
- 4 Il Gestore è autorizzato altresì ad escludere, dal numero complessivo dei componenti, i familiari che vengono ricoverati in modo permanente presso ospedali, strutture sanitarie, case di cura, case protette, case di riposo, comunità di recupero, o simili strutture di dimora permanente, previa presentazione di richiesta scritta dell'interessato o di un congiunto comprovata da idonea documentazione. L'esclusione ha decorrenza dalla data dell'effettivo ricovero.
- 5 Per le utenze domestiche il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore ad uno.

### **Art. 8 – Determinazione delle superfici**

1. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo e nel suolo e le aree scoperte operative ad uso privato, fatte salve le esclusioni di legge e del presente Regolamento.
2. La superficie da conteggiare ai fini della tariffa è espressa in metri quadrati ed è così calcolata :
  - per i fabbricati, è misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ogni vano;
  - per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono;
  - la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto se la frazione di metro quadrato è uguale o inferiore a 0,50, per eccesso se la frazione è superiore a 0,50.
3. Per le utenze domestiche sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garages, lavanderie, portici, serre pavimentate, disimpegno, ecc.). La superficie dei locali ad uso cantine, ripostigli, legnaie, sottotetti e simili è computata limitatamente alla parte di tali locali con altezza superiore a m. 1,50.

4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche di materie prime, semilavorati, prodotti, ecc.) e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'attività, ad esclusione delle superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in modo stabile solamente rifiuti speciali non assimilati, sia pericolosi che non pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti.
5. Nei locali e/o aree delle utenze non domestiche, ove si producono contestualmente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali in quantità significativa, la relativa superficie è ridotta nella misura indicata nell'allegato D al presente Regolamento.
6. Nelle strutture sanitarie pubbliche e private sono escluse le superfici ove si producono solo rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo come sale operatorie, di medicazione, laboratori di analisi e ricerca, reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono assoggettate a tariffa le superfici di tutti i locali ove si formano rifiuti assimilati, quali ad esempio sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, ambulatori, uffici, sale d'attesa, magazzini e locali ad uso deposito, cucine e locali di ristorazione, corridoi, ingressi, servizi, portineria, ecc.
7. Le esclusioni e riduzioni di superficie vengono accordate a richiesta di parte, a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato alleghi idonea documentazione che attesti la descrizione e il quantitativo dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata e l'avvenuto smaltimento degli stessi tramite soggetto abilitato.
8. Le attività non domestiche appartenenti alle categorie 18-19-20-21 di cui all'allegato B, con porzioni di superficie destinate ad aree di lavorazione, nel momento in cui ricorrano documentate e verificate situazioni di riduzione o cessazione delle attività produttive, potranno mantenere lo stesso trattamento tariffario per le aree sulle quali tali funzioni venivano espletate, a meno che non siano destinate ad altro utilizzo.
9. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche periodiche per accertare la sussistenza delle condizioni per l'esclusione o la riduzione delle superfici, richiedendo all'utente la documentazione necessaria. Se non risultano documentati i requisiti previsti per l'esclusione o la riduzione della superficie, il Gestore revoca i benefici indebitamente usufruiti e recupera la tariffa dovuta dal momento in cui le condizioni sono venute a mancare.

#### **Art. 9 – Superfici non soggette a tariffa**

1. Sono escluse dalla tariffa, sia per la parte fissa che per la parte variabile, le superfici dei seguenti locali ed aree per il particolare uso cui sono adibiti o perché sono inidonee, per loro natura, a produrre rifiuti se non in misura trascurabile:
  - a. centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensore, silos, serbatoi, cisterne, celle frigorifere;

- b. scale, androni e le altre parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- c. balconi, terrazze esterne e scoperte;
- d. la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a : spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta di accesso e simili;
- e. unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e/o di utenze;
- f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione dalla tariffa è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- g. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive;
- h. porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
- i. edifici o locali adibiti al culto purché questo sia riconosciuto dalla legge; cimiteri; sale museali comunali;
- j. aree scoperte costituenti accessorio o pertinenza di locali (ad esempio aree di manovra e transito, aree verdi, marciapiedi).

#### **Art. 10 – Riduzioni tariffarie**

1. Alle utenze che si trovano fuori dal perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani o assimilati nei contenitori più vicini, è applicata la riduzione tariffaria indicata in allegato E al presente Regolamento. La tariffa è invece dovuta per intero anche quando la strada di accesso all'utenza è situata all'interno della zona in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti.
2. Alle utenze domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio, come di seguito indicato, è applicata la riduzione indicata in allegato E al presente regolamento:
  - a) abitazioni, non di residenza, tenute a disposizione dal proprietario ed utilizzate per un periodo non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, a condizione che nella comunicazione sia indicata la residenza principale e sia dichiarato che l'abitazione secondaria non è ceduta in locazione o comodato a terzi;
  - b) abitazioni di coloro che sono iscritti all'AIRE o dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno, a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti.
3. alle seguenti utenze sono applicate le riduzioni indicate in allegato E al presente Regolamento:
  - a) Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, che partecipino ai progetti Comunali di educazione ambientale ed a condizione che sia positivamente verificata l'attività di raccolta differenziata.
  - b) Agli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale purché siano in possesso di partita IVA agricola.

- c) Alle aree scoperte produttive, con esclusione delle utenze stagionali o saltuarie.
4. Alle utenze non domestiche relative ad attività stagionali o saltuarie inferiori all'anno, esercitate su superfici (locali ed aree) pubbliche o private, si applica la tariffa annua della categoria corrispondente in misura proporzionale ai giorni di apertura ed alla superficie utilizzata. Per il calcolo dei giorni si fa riferimento al periodo espressamente indicato dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una specifica disposizione di legge e previa richiesta scritta dell'utente al Gestore del servizio; in mancanza di tali riferimenti temporali si applica, di norma, la tariffa su base annua.
  5. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata, l'Organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai sensi del Regolamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, accollandosi i relativi oneri. Il Comune trasmette in tempo utile al Gestore i dati relativi a licenze o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico rilasciate, affinché possa effettuare gli opportuni accertamenti e attivare gli eventuali servizi temporanei necessari.
  6. Nel caso la tariffa sia riscossa dal Comune unitamente all'occupazione del suolo pubblico, l'importo relativo sarà versato al Gestore, trimestralmente, al netto di un aggio pari al 10% sul riscosso.
  7. In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata dal Gestore in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute a norma del presente regolamento.

#### **Art. 11 - Agevolazioni tariffarie**

1. In osservanza dell'art. 238 comma 7 del D. Lgs.152/2006 e dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, alle utenze domestiche viene applicata una agevolazione generale nella ripartizione dei costi del servizio, secondo criteri razionali definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
2. Per le utenze domestiche che effettuano autosmaltimento della frazione organica del rifiuto domestico ai sensi dell'art. 46 del regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al presente regolamento. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed ha validità pluriennale a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. La Giunta Comunale può introdurre, con apposito atto, criteri applicativi per la concessione di agevolazioni, nell'ambito di interventi socio assistenziali, alle utenze domestiche. La concessione consiste nell'assunzione a carico del Comune dell'onere del pagamento totale o parziale della tariffa. Le somme corrispondenti sono finanziate dal bilancio comunale e versate al Gestore del servizio, senza applicazione di eventuali interessi moratori.
4. Alle utenze non domestiche che comprovino di avere autonomamente avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani, sono applicate le riduzioni indicate nell'allegato E al presente Regolamento. L'agevolazione tariffaria è concessa a consuntivo su

richiesta del produttore, e decorre dalla data di presentazione della documentazione relativa ad un periodo minimo di sei mesi che comprovi la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e di quelli avviati al recupero e con allegata l'attestazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. La riduzione spettante sarà imputata nelle singole bollette successive all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per la conferma della suddetta agevolazione è necessario presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, adeguata documentazione relativa ai rifiuti avviati al recupero. Per quanto attiene le raccolte differenziate autonomamente avviate a recupero dalle aziende si applicano per le raccolte multimateriale le prescrizioni della Delibera di Giunta regionale n° 2317/2009 del 28.12.2009 avente oggetto "D.G.R. n° 1620/2001 – Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti – modifica all'allegato A: capitolo 4 allegato n° 2 ed allegato n° 4".

5. Alle utenze che aderiscono formalmente a specifici servizi di raccolta differenziata, organizzati dal Gestore in base ai programmi autorizzati dal Comune, sono applicate le riduzioni indicate in allegato E al presente Regolamento, a condizione che vengano rispettate le modalità di conferimento stabilite nei progetti approvati. La riduzione spettante sarà imputata a consuntivo nelle singole bollette successive all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per quanto attiene le raccolte domiciliarizzate (pap) di specifiche filiere che sono soggette a scontistiche verranno individuati criteri quali/quantitativi al fine di applicare riduzioni di sconto proporzionali ai comportamenti non conformi al tipo di raccolta. Tali criteri saranno individuati da una specifica procedura tecnica.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa annua è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese intero di interruzione.

#### **Art. 12 – Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora ricorrano i presupposti per la contestuale applicazione di più riduzioni e agevolazioni tariffarie, la riduzione complessiva sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa, non potrà superare la percentuale indicata nell'allegato E) al presente Regolamento.
2. Le riduzioni e le agevolazioni sono concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento. Il Gestore esegue gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.

#### **Art. 13 - Sistema di incentivazione per la raccolta differenziata in Stazione Ecologica**

1. Quale ulteriore incentivo alla pratica della raccolta differenziata, è stato previsto all'interno della stazione ecologica un sistema di pesatura che permetterà di quantificare i conferimenti delle singole utenze domestiche consentendo di premiare quelle più virtuose. Ogni Amministrazione Comunale prevedrà una somma, in fase di elaborazione del Piano Finanziario, da destinare al sistema promozionale premiante applicato alle varie tipologie di rifiuto, sulla base della convenzione tra Comune di Castelfranco Emilia, Comune di San Cesario sul Panaro ed Hera s.p.a. approvata con delibera consigliere n. 16 del 15/3/2007.

## **TITOLO III - COMUNICAZIONI E PROCEDURE**

### **Art. 14 – Comunicazioni**

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa devono presentare al Gestore del servizio, apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data di inizio dell'occupazione.
2. La comunicazione deve contenere tutti gli elementi necessari per l'applicazione della tariffa; deve essere datata e sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o da incaricati muniti di apposita delega; può essere spedita anche per posta o tramite fax oppure per vie telematiche se attivate, eventualmente corredata da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante. Può avvenire contestualmente alla stipulazione di altri contratti di utenza di competenza del Gestore con modalità dallo stesso stabilite, favorendo l'unificazione dell'intestazione per la stessa unità immobiliare.
3. La comunicazione ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e vale anche per gli anni successivi se non mutano i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso di variazione, i soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, entro i 60 giorni successivi, le variazioni intervenute, compresa la cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree.
4. L'utente è responsabile del pagamento della tariffa fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma precedente.
5. Le variazioni avvengono d'ufficio nel caso in cui il Gestore disponga di dati certi e incontestabili della fine dell'utilizzo dei locali e nei casi di modifiche nella composizione dei nuclei familiari dei residenti, che sono acquisiti periodicamente dai dati dell'anagrafe comunale e per le quali non sussiste l'obbligo di comunicazione.
6. Le richieste di esclusioni, riduzioni e agevolazioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e, qualora accordate, producono effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Gli effetti competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova comunicazione, fino a che persistono le condizioni richieste, fatti salvi i casi in cui sia necessario produrre in base a regolamento una documentazione annuale.

### **Art. 15 – Fatturazioni e pagamenti.**

1. Il Gestore provvede alla emissione delle bollette per l'addebito della tariffa e alla loro riscossione ordinaria secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione o dal contratto di servizio. La bolletta può contenere anche l'addebito di altri corrispettivi attinenti il servizio di igiene urbana o di altri servizi gestiti.
2. Le bollette sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate. Il pagamento va effettuato, secondo le modalità stabilite dal Gestore, entro il termine di

scadenza indicato sulle stesse. Tale termine di scadenza non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta.

3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, oltre all'eventuale conguaglio compensativo. Per importi inferiori a Euro 10,00 il Gestore ha la facoltà di effettuare l'addebito nella fatturazione successiva. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, possono essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. Su richiesta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5, punti percentuali. Non è consentita alcuna rateizzazione per corrispettivi inferiori a 50,00 Euro. Per importi superiori a Euro 13.000 può essere richiesta dal Gestore del Servizio garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti delle singole rate posticipate devono essere effettuati secondo le scadenze e indicazioni fornite dal Gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito.

#### **Art. 16 – Conguagli, rettifiche e rimborsi**

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa, possono essere conteggiate nella fatturazione successiva al recepimento della variazione oppure in un unico conguaglio a fine anno.
2. La cessazione dell'occupazione da diritto al rimborso o alla riduzione di quota parte della tariffa, a decorrere dalla data nella quale è stata accertata la cessata occupazione.
3. L'utente può chiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e ritenute non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute in tutto o in parte le somme addebitate per mancanza di presupposto, per errore di calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.
4. Il Gestore del servizio è tenuto a disporre il rimborso riconosciuto dovuto entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. L'importo da rimborsare può anche essere portato in detrazione nelle successive bollette.

#### **Art. 17 – Attività di controllo e accertamento**

1. Il Gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, a controllare i dati dichiarati nelle comunicazioni ed i pagamenti effettuati ed a notificare agli utenti appositi avvisi di accertamento o di

recupero in caso di inadempimenti o di accertate violazioni; l'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai quattro precedenti.

2. Nell'ambito della suddetta competenza il Gestore può:
  - a) richiedere dati, atti o notizie rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, i contratti di locazione, o altra documentazione utile;
  - b) utilizzare i dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze;
  - c) richiedere, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, l'elenco degli occupanti o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale integrato o della multiproprietà;
  - d) accedere, con il consenso dell'utente, ai locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie e la destinazione d'uso.

In caso di mancata collaborazione degli interessati, o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici e concordanti, a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

3. Il Gestore, al fine di garantire un equo trattamento di tutti gli utenti e di assicurare la copertura dei costi mediante la riscossione della tariffa, è tenuto a svolgere annualmente un programma di controlli su almeno l'1% degli utenti e dare comunicazione al Comune delle risultanze. Per l'espletamento dell'attività di controllo, il Gestore può avvalersi di proprio personale dipendente o, previo accordo con il Comune, della Polizia Municipale oltre che di altri soggetti privati o pubblici con i quali stipuli apposite convenzioni.
4. Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa presentazione o errata, incompleta comunicazione e relativo omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto, il Gestore notifica agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità previste dalla legge, appositi avvisi di accertamento o di recupero, nei quali sono indicati i presupposti per l'applicazione della tariffa e per il pagamento di eventuali annualità pregresse, oltre che interessi e penalità nella misura prevista dal presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza tra la situazione ed i dati esposti nell'avviso può fornire al Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento, ulteriori precisazioni o nuovi elementi non considerati che, se riconosciuti fondati, comportano annullamento o rettifica dell'atto notificato. In ogni caso, decorsi 60 giorni dall'invio senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato, l'accertamento diventa definitivo.
6. Il Gestore, almeno una volta all'anno e comunque non oltre il 30 settembre, trasmette al Comune una relazione sull'attività di recupero svolta con riferimento all'anno solare precedente, comprensiva dell'elenco degli atti di recupero emessi. L'elenco dovrà contenere i dati identificativi del contribuente, la superficie soggetta a tassazione, la classe di contribuenza e gli importi complessivamente recuperati.

### **Art. 18 – Controllo del credito insoluto e penalità**

1. L'utente che non paga entro il termine indicato in fattura è considerato 'moroso'.
2. Il gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali. Il Gestore addebita inoltre all'utente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.
3. All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto e gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. All'utente “buon pagatore” il Gestore, per i primi 10gg di ritardo applica i soli interessi legali. Si considera “buon pagatore” l'utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 12 mesi.
4. Nel caso di mancata presentazione o errata, incompleta comunicazione o in conseguenza dell'attività di accertamento, il Gestore accerti un recupero di tariffa superiore a € 25,00, applica all'utente, in aggiunta all'importo dovuto, gli interessi di cui al precedente comma 3 ed una penalità pari al 20% della somma accertata a titolo di rimborso delle spese amministrative. Nel caso di comunicazione di inizio utenza o di variazione prodotta in ritardo dall'utente, ma prima che il Gestore abbia iniziato le procedure di controllo, si applica la penalità in misura ridotta pari al 10% della somma dovuta.
5. Le penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe Comunale relativamente al numero di componenti.

### **Art. 19 - Contestazioni, reclami e controversie**

1. L'utente che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi relativi alla determinazione della tariffa applicata, può presentare richiesta di verifica al Gestore.
2. Il Gestore comunica l'esito della verifica effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta o dalla presentazione dei dati e delle informazioni necessarie. E' ammessa la proroga di ulteriori 60 giorni in caso di situazioni che richiedono complesse o specifiche verifiche.
3. Qualora l'utente intenda esprimere contestazioni in merito alla non rispondenza della tariffa applicata ad uno o più requisiti definiti da leggi o regolamenti vigenti, può inoltrare reclamo con le modalità previste dalla Carta dei servizi per il servizio di gestione rifiuti.

## **TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010. Eventuali successive modifiche devono essere deliberate dal Comune di concerto con il Gestore. La Giunta Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe può apportare variazioni agli allegati al presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e le disposizioni del regolamento per la disciplina del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena approvato con delibera dell'assemblea consorziale n. 29 del 27/11/2006 e successive modificazioni.
3. Gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

**COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA  
AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E  
ASSIMILATI**

**ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti**

<b>Componenti</b>	<b>Ka</b>	<b>Kb</b>
1	0,8	1
2	0,94	1,8
3	1,05	2,3
4	1,14	2,5
5	1,23	2,9
6 e oltre	1,3	3,4

## COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

#### ALLEGATO B – Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti

Classi	Descrizione categoria	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,37	3
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,85	7
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,34	11
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedali	0,73	6
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,46	12
12	Banche ed istituti di credito	1,71	14
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,5
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,85	7
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,85	7
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,85	7
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,68	22
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,68	22
24	Bar, caffè, pasticceria	2,44	20
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,07	17
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,68	22
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92	56,78
30	Discoteche, night-club	1,81	15,68

**COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA  
AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E  
ASSIMILATI**

**ALLEGATO C – Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti**

<b>Superficie Da mq.</b>	<b>Superficie A mq.</b>	<b>Componenti</b>
0	50	1
51	80	2
81	100	3
101	120	4
121	140	5
141	Oltre 140	6

## COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

#### ALLEGATO D – Tabella di riduzione delle superfici di utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

<b>Utenze non domestiche</b>	<b>Percentuale di riduzione della superficie (%)</b>
Lavanderie a secco, Tintorie non industriali	20
Autoriparatori, Elettrauto, Distributori di carburante, Autolavaggi,	20
Tipografie, Stamperie, Serigrafie, Incisioni, Vetriere artistiche	20
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali Falegnamerie, Carpenterie e simili	30
Ambulatori dentistici, radiologici, Laboratori di analisi, odontotecnici	20
Laboratori fotografici, eliografie	10

**COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA  
AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E  
ASSIMILATI**

**ALLEGATO E – Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli art. 10 - 11 - 12**

<b>Riduzioni</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QF %</b>	<b>QV %</b>
Art. 10 c. 1	Fuori zona servizio raccolta	0	80
Art. 10 c. 2	Utenze domestiche non stabilmente attive	30	30
Art. 10 c. 3 a	Utenze scolastiche	80	80
Art. 10 c. 3 b	Abitazione rurale di Agricoltori	30	30
Art. 10 c. 3 c	Aree scoperte (escluso utenze stagionali)	80	80

<b>Agevolazioni</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QF %</b>	<b>QV %</b>
Art. 11 c. 2	<b>Compostaggio domestico</b>	0	30
Art. 11 c. 4	<b>Rifiuti assimilati autonomamente recuperati:</b>		
	a) qualora il recupero sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	20
	b) qualora il recupero sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	40
	c) qualora il recupero sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	60
Art. 11 c. 5	<b>Raccolta differenziata: progetti comunali</b>		
	A) raccolta rifiuti recuperabili (cartone, plastica, legno, ecc.) da utenze non domestiche in aree produttive che aderiscono ai progetti:		
	a1) qualora il recupero sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	20
	a2) qualora il recupero sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	40
	a3) qualora il recupero sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	60

<b>Cumulabilità</b>	<b>Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa</b>	<b>QF %</b>	<b>QV %</b>
Art. 12 c. 1	Massimale Riduzioni e Agevolazioni	80	80
Art. 12 c. 1	Utenze scolastiche	80	80